



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
Provincia di Bergamo

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 32 del 18/12/2023

**OGGETTO: ART.20 DEL D.LGS. N.175 DEL 19.8.2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E ART.17 DEL D.L. N.90 DEL 24.6.2014 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI". REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.**

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di Dicembre sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 19:00, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Pellegrini Michele	SI	
2	Salomoni Enrico	SI	
3	Cocchi Massimo	SI	
4	Marzani Lorena	SI	
5	Villa Matteo	SI	
6	Di Fonso Silvia	SI	
7	Brevi Alessandro	SI	
8	Sala Beatrice		SI
9	Milani Samira	SI	
10	Cassese Pasquale Simone	SI	
11	Villa Andrea	SI	
12	Locatelli Fabrizio	SI	
13	Previtali Sonia	SI	

PRESENTI: 12      ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: ART.20 DEL D.LGS. N.175 DEL 19.8.2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E ART.17 DEL D.L. N.90 DEL 24.6.2014 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI". REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.**

UDITO l'intervento del Sindaco che, acquisito il consenso dell'assemblea, dispone il ritiro dell'argomento iscritto al punto n. 6 dell'Ordine del Giorno avente per oggetto "RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE RELAZIONE ANNO 2023", dando atto che la ricognizione del servizio affidato a società mista partecipata viene accorpato con l'argomento iscritto al punto successivo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITO l'intervento dell'Assessore al Bilancio Massimo Cocchi che illustra l'argomento in discussione, come risultante dalla trascrizione della registrazione della seduta, depositata agli atti e pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente/sottosezione Provvedimenti" del sito web istituzionale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, Legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

PREMESSO che:

- l'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche debbano effettuare, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

- in sede di razionalizzazione periodica, l'art.20 - comma 2 impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art.4 del T.U. o che non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, del T.U.;
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- nel caso in cui sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse che svolgono attività consentite;

CONSIDERATI gli invariati "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" approvati dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicati in data 21.11.2019, dai quali si evince che gli obblighi previsti dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 si integrano con quelli stabiliti dall'art.17 del D.L. n.90 del 24 giugno 2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici

giudiziari” e che, pertanto – attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del portale del MEF - dovranno essere acquisiti sia l’esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società e enti;

PREMESSO che:

- la Legge n.145/2018 (aggiungendo all’art.24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell’obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell’art.16 del D.L. n.73/2021 (aggiunto dalla Legge n.106/2021 di conversione dello stesso decreto), ha prorogato la sospensione “anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

ESAMINATO l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall’Ente e verificato che, in base alle considerazioni espresse nella relazione allegata, nonché in base ai risultati economici riportati nelle schede sempre allegate alla presente, sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni di questo Ente (pur in presenza di un processo di razionalizzazione riguardante la partecipazione in Unica Servizi Spa e nelle società operative dalla stessa partecipate) e che, pertanto, occorre procedere alla sola ricognizione delle stesse;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n.7 dell’08.04.2015 “Art.1 commi 611 e seguenti legge n.190/2014. Approvazione Piano di razionalizzazione delle società partecipate”;
- n.30 del 26.09.2017 “Art.24 del D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Approvazione ricognizione delle società partecipate dall’ente e Piano di razionalizzazione” (revisione straordinaria);
- n.46 del 19.12.2022 avente per oggetto “Art.20 del D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - e art.17 del D.L. n.90 del 24.6.2014 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche”, con la quale si rilevava la sussistenza - rispetto alla revisione precedente - delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni dirette di questo Ente;

ATTESO, pertanto, che non necessita la compilazione della “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni” per le società dirette non più detenute, elaborata dal MEF;

VISTO l’art.30 del D.Lgs. n.201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, che prevede:

- “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n.175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

VISTA la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati a società partecipate, che costituisce appendice alla ricognizione periodica prevista dall'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, come da allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art.20 comma 1 del D.Lgs. n.175/2016, la revisione periodica di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Calusco d'Adda **al 31 dicembre 2022**, accertandole nei termini di cui alla relazione e alle schede allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, precisando che – tramite apposito applicativo on line del MEF - verranno rilevati anche i dati richiesti ai sensi dell'art.17 del D.L. n.90/2014 (Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti).

2) DI DARE ATTO che nel precedente Piano di revisione ordinaria, approvato con deliberazione del C.C. n.46 del 19.12.2022, non erano previste misure di razionalizzazione relative alle partecipate dirette e che, pertanto, non deve essere compilata la “Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni” così come previsto dall'art.20, comma 4, del D.Lgs. n.175/2016.

3) DI DARE ATTO che la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati a società partecipate costituisce appendice al Piano di revisione periodica della società partecipate, ai sensi dell'art.30, comma 2, del D.Lgs. n.201/2022.

4) DI DISPORRE che la presente deliberazione:

- sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- sia trasmessa alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” prevista dall'art.15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo on line “Partecipazioni”;
- sia pubblicata sul sito Internet comunale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Società partecipate” ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 così come modificato dall'art.21 del D.Lgs. n.97/2016.

5) DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per i conseguenti adempimenti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
Pellegrini Dott. Michele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Paolo Zappa



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Proposta n. 32 del 06/12/2023**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO :</b>	<b>ART.20 DEL D.LGS. N.175 DEL 19.8.2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E ART.17 DEL D.L. N.90 DEL 24.6.2014 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI". REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.</b>
------------------	---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 18/12/2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Giusi Mantecca / INFOCERT SPA

---



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Proposta n. 32 del 06/12/2023**

<b>OGGETTO :</b>	<b>ART.20 DEL D.LGS. N.175 DEL 19.8.2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E ART.17 DEL D.L. N.90 DEL 24.6.2014 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI". REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.</b>
------------------	---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 18/12/2023

La Responsabile del Settore  
Giusi Mantecca / INFOCERT SPA

---



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)**

Si certifica che la deliberazione 32 del 18/12/2023 avente per oggetto ART.20 DEL D.LGS. N.175 DEL 19.8.2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E ART.17 DEL D.L. N.90 DEL 24.6.2014 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI". REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. è stata affissa all'albo on line il giorno 12/02/2024 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12/02/2024 al 27/02/2024.

li, 12/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Paolo Zappa / INFOCERT SPA



## COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

### Revisione periodica delle società partecipate dall'Ente (art.20 del D.Lgs. n.175/2016)

#### PARTE I Introduzione generale

##### 1. IL QUADRO NORMATIVO

La *revisione periodica delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'art.20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"** (di seguito TUSP), come rinnovato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100.

Secondo l'art.20 del TUSP, entro il 31 dicembre di ogni anno ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

A norma dell'art.20, comma 3, del Decreto Legislativo n.175/2016, il provvedimento di revisione periodica, una volta approvato dall'organo consiliare, dovrà essere trasmesso:

- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art.15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo on line "Partecipazioni" disponibile sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

La mancata adozione della revisione periodica o del piano di razionalizzazione delle società partecipate comporta il pagamento di una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (art.20, comma 7).

Secondo il legislatore del TUSP (art.24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art.4 del TUSP
- che non soddisfano i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, del TUSP
- che ricadono in una delle ipotesi dell'art.20, comma 2, del TUSP.

Ai sensi dell'art.4 del TUSP, in primo luogo, le amministrazioni pubbliche non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, principio generale già dettato dal comma 27, art.3, della legge n.244/2007.

Le “categorie” previste dall'art.4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'art.4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art.4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'art.34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art.61 del regolamento (CE) n.508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art.4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art.4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art.4 comma 8);
- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della

collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (art.4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'art.4, consente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'art.4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'art.4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'art.5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'art.5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tali motivazioni l'Amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'art.4 del TU;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'art.5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

In ogni caso l'art.20, comma 2, impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art.4 del T.U. o che non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, del T.U.;
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- nel caso in cui sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse che svolgono attività consentite;

Anche per tale ipotesi, l'art.26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI**

Il MEF – Dipartimento del Tesoro, in condivisione con la Corte dei conti, in data 21 novembre 2019 ha pubblicato gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni previste dal TUSP e che si integrano, inoltre, con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti ai sensi dell'art.17 del D.L. n.90/2014, in quanto le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

## PARTE II

### Le partecipazioni dell'ente detenute al 31 dicembre 2022

Il Comune di Calusco d'Adda:

- partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società

1. Anita Srl con una quota del 2,976126%
2. Uniacque Spa con una quota dello 0,79%
3. Unica Servizi Spa con una quota dell'11,91%

- partecipa **indirettamente** al capitale delle seguenti società

1. Anita Srl (1° livello)
2. Ascopiave Spa (1° - 2° livello)
3. G.Eco Srl (1° livello)
4. HServizi Spa (1° livello)
5. S.A.B.B. Spa (1° livello)
6. Unica Sport ssd a r.l. (1° livello)

## **ANITA SRL** **(diretta / indiretta 1° livello)**

**Sede legale** Nembro (Bg) - Via Lombardia n.27

### **Partecipazione %**

Il Comune di Calusco d'Adda partecipa direttamente in Anita srl al 2,976126%.

Unica Servizi Spa partecipa direttamente in Anita srl con il 3,517%.

Il Comune di Calusco d'Adda partecipa indirettamente in Anita srl con lo 0,35% tramite Unica Servizi Spa (1° livello).

### **Oggetto sociale**

Art.4 - Statuto sociale

“1. La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale, o di altra specie, come pure di energia elettrica.

2. In specie, la società ha lo scopo di:

- attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli Enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa;
- esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente all'organizzazione e gestione delle società partecipate, in conformità alle prerogative ed alla responsabilità alle stesse assegnate dalle rispettive previsioni statutarie e pattizie;
- prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale, nonché prestare servizi in genere in favore delle società partecipate.

3. La società potrà inoltre:

- assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d'interesse economico generale, nell'ambito di competenza degli Enti locali soci;
- concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società partecipate, avuto riguardo all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute;
- prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra forma di garanzia, anche reale, a fronte di debiti propri e delle società partecipate, avuto riguardo, per quest'ultime, all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute;

4. La società potrà compiere, in via comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5. In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi d'investimento, ai sensi del D.Lgs. n.58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi

vigenti agli intermediari finanziari o a soggetti iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni”.

### **Costituzione e durata**

Atto costitutivo del Notaio Dr. Armando Santus di Bergamo - rep.n.31417 racc.n.14446 del 30.10.2009. Durata fino al 31.12.2050.

Adesione con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 24.02.2014.

### **Considerazioni**

La partecipazione del Comune in Anita s.r.l. è giustificata dal fatto che alla medesima società sono stati conferiti le reti e gli impianti di proprietà comunale costituenti l'esercizio del gas del territorio comunale. Pertanto, il mantenimento della partecipazione diretta nella società Anita s.r.l. pare in linea con i principi ispiratori della legge n. 244/2007, consistendo in una razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche del Comune di Calusco d'Adda, nell'ottica di valorizzare le reti e gli impianti di proprietà comunale costituenti l'esercizio gas nel territorio comunale, ai fini del loro trapasso al gestore uscente a stima industriale, ossia secondo il criterio del valore industriale residuo (VIR).

Tipologia di società a partecipazione pubblica: mera società a partecipazione pubblica, ex art.2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): Anita s.r.l. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c. (e dunque alla disponibilità, da parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o comunque di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in sede assembleare), nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Sotto altro profilo, alla luce dello statuto vigente al 27.6.2017, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. n.175/2016), Anita s.r.l. ha quale oggetto prevalente la gestione di partecipazioni societarie e non riveste i caratteri di società “in house” delle amministrazioni socie.

## **1. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016**

### **1.1 - Sussistenza dei presupposti ex art.4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Anita s.r.l. è stata costituita nell'autunno del 2009 nel contesto ed in funzione della più ampia operazione di riorganizzazione di Unigas Distribuzione S.r.l. e privatizzazione di Blue Meta S.p.A., società aventi ad oggetto - la prima - il servizio di distribuzione locale del gas naturale e - la seconda - la vendita di gas naturale ed energia elettrica, in precedenza costituite mediante l'aggregazione delle società che i rispettivi Comuni bergamaschi (in buona sostanza gli attuali soci di Anita s.r.l.) avevano proceduto a costituire al fine di conformarsi all'obbligo di trasformazione in società delle preesistenti aziende speciali o gestioni comunali dirette, come prescritto dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 164/2000.

In particolare, poiché la riorganizzazione di Unigas Distribuzione S.r.l. ha comportato l'apertura della compagine societaria ad un socio industriale selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica (Ascopiave S.p.A.), al quale è stato assegnato poco più del 48% del capitale sociale, i Comuni (anche in via indiretta, per il tramite delle società a capitale

pubblico socie di Anita s.r.l.) hanno inteso conferire le loro quote ad Anita, quale holding dell'insieme delle amministrazioni già socie di Unigas Distribuzione S.r.l., ad Anita S.r.l. fa capo il 51,1352% del capitale della società, così da poter esercitare in maniera efficace, coordinata e stabile le prerogative di soci di maggioranza assoluta di Unigas Distribuzione S.r.l., assicurando agli Enti locali l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati, così come sulla proprietà e gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni, preordinate all'esercizio di servizi pubblici locali e servizi d'interesse economico generale.

La costituzione ed il mantenimento delle partecipazioni comunali in Anita s.r.l. ha dunque corrisposto all'esigenza di preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di Unigas Distribuzione S.r.l., altrimenti potenzialmente pregiudicata dalla parcellizzazione delle quote pubbliche.

Di talché, con espresso riferimento al vincolo finalistico di cui all'art. 3, comma 27, legge 244/2007, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, nelle deliberazioni consiliari d'autorizzazione alla costituzione di Anita s.r.l., così come nei piani operativi di razionalizzazione, le Amministrazioni socie hanno avuto modo di chiarire che la Società configura uno strumento imprescindibile per l'esercizio del controllo coordinato e congiunto nei confronti di Unigas Distribuzione S.r.l. e, per ciò stesso, ha ad oggetto attività strettamente inerenti alle competenze amministrative degli Enti locali soci, poiché la società controllata è affidataria del servizio d'interesse economico generale di distribuzione del gas naturale (servizio che, per inciso, deve necessariamente essere gestito mediante l'affidamento ad Unigas Distribuzione S.r.l., poiché ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 93/2011, nelle more delle gare d'ambito è precluso ai singoli Comuni di procedere ad una diversa modalità d'affidamento del servizio e sono per ciò stesso prorogate le concessioni già assentite dai medesimi singoli Comuni).

Successivamente, nel corso del 2014, in coerenza con l'oggetto sociale di Anita s.r.l., le Amministrazioni comunali titolari del servizio di distribuzione del gas naturale affidato in gestione ad Unigas Distribuzione s.r.l. hanno proceduto al conferimento ad Anita S.r.l. (mediante aumento di capitale in natura) della porzione, di loro proprietà, delle reti ed impianti preordinati all'esercizio del servizio di distribuzione del metano (sulla trasferibilità a società pubbliche proprietarie delle reti di tali beni del patrimonio pubblico non disponibile si veda il parere n.295, del 3.7.2013, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

La rispondenza della partecipazione in Anita s.r.l. ai presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, non può che essere distintamente presa in esame a seconda che l'amministrazione socia (direttamente od indirettamente, per il tramite di Cogeide S.p.A. e Linea Servizi S.r.l.) sia ente concedente del servizio di distribuzione del gas naturale gestito da Unigas Distribuzione S.r.l. (ed abbia conferito in Anita s.r.l. la proprietà della porzione di reti ed impianti già nella titolarità comunale) ovvero un ente non titolare di un servizio gestito da Unigas Distribuzione S.r.l. come è per la Provincia e diversi Comuni soci minori.

Nel primo caso, Anita S.r.l. funge tuttora da holding pubblica per l'esercizio congiunto delle prerogative di socio pubblico di Unigas Distribuzione S.r.l. e, a cascata, per il controllo sulla gestione del servizio d'interesse economico generale della distribuzione locale del gas naturale nei territori dei Comuni originari soci di Unigas Distribuzione S.r.l. ed oggi soci indiretti, attraverso la partecipazione al capitale di Anita S.r.l..

Nel secondo caso, invece, la partecipazione al capitale di Anita S.r.l. non inerisce al perseguimento di finalità istituzionali proprie dell'amministrazione socia, poiché il servizio di distribuzione del gas naturale è gestito da un operatore diverso da Unigas Distribuzione s.r.l. oppure il servizio di distribuzione del gas è estraneo alle finalità istituzionali, per come individuate dal testo unico degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000.

Pertanto:

- con riguardo ai Comuni per conto dei quali Unigas Distribuzione gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale (a maggior ragione se gli stessi Comuni hanno conferito ad Anita la titolarità della porzione di rete già di proprietà comunale), il mantenimento della partecipazione nel capitale di Anita s.r.l. trova riscontro nelle previsioni dell'art. 4, commi 1 e 2, lettera a), D.Lgs. n.175/2016 (essendo strettamente correlato all'espletamento di un servizio d'interesse economico generale del quale i Comuni sono enti concedenti);
- mentre, a meno di una diversa e specifica valutazione strategica compiuta dal singolo ente, con riguardo alle rimanenti amministrazioni socie, non titolari di servizi gestiti da Unigas Distribuzione S.r.l., si deve ritenere che il mantenimento della partecipazione in Anita s.r.l. non sia compatibile con i presupposti di cui al predetto art.4 del D.Lgs. 175/2016.

Il Comune di Calusco d'Adda rientra nella prima tipologia di Ente.

A decorrere dal 1° luglio 2019 Unigas Distribuzione Srl è cessata. Ciò a seguito dell'atto di fusione in data 25.6.2019 con cui Unigas Distribuzione Srl è stata incorporata nella società Ascopiave Spa, già socia di Unigas. Con atto di conferimento nella medesima data, Unigas Distribuzione Srl è stata conferita da Ascopiave Spa alla società Edigas Esercizio Distribuzione Gas Spa, già posseduta al 100% da Ascopiave Spa.

A decorrere dal 1° ottobre 2022 la Blue Meta Spa è stata fusa per incorporazione nella EstEnergy Spa di Trieste, la quale subentra di diritto in tutti i rapporti giuridici esistenti con i terzi attinenti alla Blue Meta Spa.

### **1.2 - Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva quanto segue.

Anzitutto è da escludersi la percorribilità dell'internalizzazione dell'attività svolta da Anita s.r.l. per due ordini di considerazioni:

- in primo luogo tenuto conto della ragione fondante di Anita s.r.l., ovvero l'esigenza di costituire un soggetto per lo stabile esercizio congiunto del controllo su Unigas Distribuzione s.r.l., la riassegnazione delle quote di Unigas ai Comuni soci, che conseguirebbe dallo scioglimento di Anita s.r.l., comporterebbe la parcellizzazione delle partecipazioni e l'indebolimento della parte pubblica, che potrebbe coordinarsi solo in virtù di accordi pattizi, inidonei a garantire in termini reali, e non meramente obbligatori, il coordinamento tra i soci;
- in secondo luogo, avuto riguardo alla disciplina sulla definizione dei rimborsi posti a carico degli aggiudicatari delle gare d'ambito, la reintegrazione della proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas in capo ai Comuni implicherebbe l'impossibilità di valorizzare tali reti secondo i criteri di stima industriale di cui agli artt. 5 e 6 del DM 226/2011, comportando una significativa perdita economica per i Comuni, che dovrebbero porre a disposizione tali beni a fronte di un canone rapportato al ben più contenuto valore di "RAB" (ovvero il valore parametrico adottato dall'Autorità dell'Energia ai fini tariffari).

Tanto meno appare praticabile l'esternalizzazione dell'attività, poiché le funzioni di holding di partecipazioni societarie e di proprietaria delle reti non possono che essere svolte dalla società pubblica all'uopo costituita e partecipata dai Comuni che ivi hanno conferito la proprietà delle partecipazioni societarie e delle reti.

Da ultimo, con riguardo all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n.175/2016, si precisa che Anita s.r.l. non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dalle amministrazioni socie a compensazione della missione d'interesse generale espletata.

### **1.3 - Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione.

**A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016**

Come si è avuto modo di precisare, quantomeno con riferimento ai Comuni titolari delle gestioni già affidate ad Unigas Distribuzione s.r.l., (o, comunque, che abbiano conferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas ad Anita s.r.l.) l'attività di Anita s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 175/2016.

Va tuttavia segnalato che per identificare l'ambito di operatività di un'impresa non basti fare riferimento al codice ATECO, che rivela soltanto il settore di attività prevalente, ma occorra indagare l'attività sociale con riguardo all'oggetto sociale effettivo.

Da un'analisi in concreto dell'attività svolta, è possibile sostenere che Anita s.r.l. non configuri una società meramente patrimoniale.

In primo luogo, infatti, essa è stata affidataria del servizio di produzione di calore in teleriscaldamento nel Comune di Alzano Lombardo per un quinquennio; benché attualmente Anita s.r.l. non stia svolgendo in concreto tale attività, non si può certo dire che la società sia inattiva, atteso che essa possiede le competenze e gli strumenti necessari per espletare tali funzioni.

In secondo luogo, in quanto proprietaria degli impianti di distribuzione del gas naturale conferiti originariamente dai singoli Enti territoriali (la circostanza rileva anche per quanto si dirà al paragrafo I.2. che succede), Anita S.r.l. ha contribuito a svolgere un'efficace opera di unificazione della proprietà della rete, di certo funzionale ad una migliore erogazione del servizio.

Inoltre Anita S.r.l., come premesso in fatto, oggi partecipa al capitale sociale di Ascopiave S.p.A., società *leader* nell'attività di distribuzione del gas naturale, così svolgendo, di fatto, una importante funzione di indirizzo e di condivisione nella gestione del servizio stesso.

Tutto ciò, ad avviso dell'esponente, legittima il mantenimento della partecipazione nella società Anita S.r.l., in quanto rispondente agli obiettivi dell'Ente territoriale, perseguiti mediante una valorizzazione della rete di distribuzione e consistenti, in ultima analisi, nella soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, anche tramite un efficientamento del servizio di distribuzione.

**B) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**

La Società non necessita dell'impiego di lavoratori dipendenti.

Di talché l'ordinaria gestione amministrativa della Società è assicurata dall'amministratore unico, che svolge tale funzione a fronte del compenso deliberato dall'assemblea dei soci.

Siffatte considerazioni trovano peraltro conforto nella costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art.1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere n.15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere n.296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

**C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

I Comuni soci non partecipano ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di Anita srl.

**D) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

Il presente parametro non trova applicazione in forza della deroga prevista dall'art.26, comma 12<sup>quater</sup>, D.Lgs. 175/2016, poiché la società è strumento necessario per garantire il controllo di Unigas Distribuzione s.r.l., affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la messa a disposizione della medesima controllata delle reti ed impianti di distribuzione del gas naturale, già di proprietà dei Comuni soci ed in seguito conferiti alla stessa Anita, quale società proprietaria delle reti.

In ogni caso, con la sola eccezione del bilancio chiuso al 30.6.2014, la società ha sempre conseguito utili, fin dal primo esercizio d'attività.

**E) necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

Come si è già avuta occasione di illustrare, la Società non necessita di dipendenti ed è retta da un amministratore unico.

Inoltre, in adempimento ad un accordo transattivo di risoluzione del contratto di concessione con il Comune di Alzano Lombardo (BG), la società Anita Srl – dal 1° ottobre 2019 – non è più concessionaria del servizio di gestione della rete di teleriscaldamento nel suddetto Comune.

**F) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4**

La Società è essa stessa il risultato di un processo di aggregazione di società aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, cosicché non sussiste la necessità d'ulteriori aggregazioni.

Per ultimo, considerato che la società Anita Srl non può considerarsi holding pura in quanto non detiene solamente partecipazioni societarie, bensì anche la proprietà delle reti a suo tempo conferite dai Comuni, si ritiene possa applicarsi la previsione normativa - confermata anche dalla relativa delibera della Corte dei conti - per la quale, nelle attività di ricognizione, le partecipazioni indirette vanno considerate solo dall'ente che detenga una partecipazione di controllo.

Nel caso di Anita Srl nessun ente detiene la partecipazione di controllo e pertanto la partecipazione indiretta di Ascopiave Spa non deve essere inserita nella predetta ricognizione.

# **UNIACQUE SPA**

## **(diretta)**

**Sede legale** Bergamo – Via delle Canovine n.21

### **Partecipazione %**

Il Comune di Calusco d'Adda partecipa direttamente in Uniacque Spa con lo 0,79%.

### **Oggetto sociale**

Art.4 - Statuto sociale

4.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.2 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

4.3 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci.

4.4 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

4.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte prevalente dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

4.6 La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

### **Costituzione e durata**

Atto costitutivo del Notaio Armando Santus di Bergamo - rep.n.18911 racc.n.7805 del 20.03.2006. Durata fino al 31.12.2050.

Adesione con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 29.11.2006.

### **Considerazioni**

L'adesione del Comune a Uniacque S.p.a. è stato un atto dovuto in quanto la società è stata individuata dall'A.T.O. della Provincia di Bergamo quale gestore del servizio idrico integrato. Il mantenimento della partecipazione comunale in Uniacque S.p.a. pare in linea con i principi ispiratori della legge n.244/07, consistendo in una partecipazione dovuta.

# UNICA SERVIZI SPA

## (diretta)

**Sede legale** Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - Via Privata Bernasconi n.13

### **Partecipazione %**

Il Comune di Calusco d'Adda partecipa direttamente in Unica Servizi Spa con l'11,91%.

### **Oggetto sociale**

Art.4 - Statuto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività, da rendere prevalentemente, in via diretta o tramite società partecipate, a favore degli enti pubblici soci:

1) la gestione di attività connesse al ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di:

1A) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed altri usi;

1B) gestione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e scarico delle acque reflue e di smaltimento dei fanghi residui ivi compresi l'espurgo, la pulizia e il mantenimento di collettori, fognature, canali ricettori di acque reflue e relative caditoie, del trattamento epurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;

2) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi; la fornitura di *know how* riguardante le attività elencate nei precedenti punti;

3) la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento o la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ai fini della distribuzione di calore per uso domestico e/o industriale;

4) la prestazione di servizi in materia di risparmio energetico e relativi controlli;

5) l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo inclusa la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprietà od in concessione, per la produzione e per la distribuzione di acqua surriscaldata/vapore (teleriscaldamento), ad uso di: riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nonché la relativa attività di vendita e commercializzazione, anche in forma disgiunta;

6) la progettazione, attuazione e la successiva gestione di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

7) gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici;

8) raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa; ivi compresi lo spazzamento, la pulizia, il lavaggio ed il diserbo di strade ed aree pubbliche, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

9) l'erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, l'innocuizzazione e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; - l'erogazione al servizio di autotrasporto anche per conto terzi, di merci quali materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali commerciali, artigianali e di civile abitazione;

10) l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione e antilarvali, i trattamenti antiparassitari del Verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;

11) attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente ove necessario anche con la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

12) la gestione dei servizi concernenti la distribuzione e la cessione di energia elettrica, comprensivi dell'autoproduzione, dell'acquisto, del trasporto, della trasformazione e della vendita della stessa, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;

13) la gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici e in genere di regolazione del traffico urbano ed extraurbano, nonché delle linee aeree per i servizi filoviari, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

14) l'esercizio in Italia e all'estero delle attività nel campo degli altri servizi a rete, comprese le attività di progettazione installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi pubblici e privati di telecomunicazioni compreso l'affitto a terzi di reti spente (*dark fiber*) e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori, in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi;

15) la gestione, fornitura e promozione commerciale di servizi di telecomunicazioni, ivi compreso servizi di Internet, e-commerce, e ogni altro servizio di telematica e telecomunicazione, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle dinanzi indicate, comprese quelle afferenti al settore delle comunicazioni, della telematica, dell'informatica, dei servizi multimediali ed interattivi.

La società potrà altresì svolgere, negli ambiti di cui sopra, attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza, progettazione, costruzione, acquisizione, vendita, commercializzazione e *trading* di beni e servizi, gestione di centri servizi dedicati al trattamento delle informazioni di utenza tramite le reti di telecomunicazioni, provvedendo anche all'assistenza, all'addestramento e a quant'altro necessario alla fornitura dei propri servizi, all'affitto, al noleggio, o comunque alla cessione in uso di impianti, attrezzature e/o macchinari di telecomunicazioni;

16) progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

17) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale connesso, correlato o attinente quelli indicati nei punti precedenti.

La società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio idrico. La società informandosi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla società sul mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente. La società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, connessi o affini a quelli indicati al primo comma, quali, a puro titolo esemplificativo:

- servizi complementari ai suddetti servizi "a rete" (quali la gestione e manutenzione degli impianti a valle del contatore) e/o alternativi ai servizi stessi;
- gestione integrata di interventi nel sottosuolo;
- gestione del patrimonio immobiliare della società stessa, nonché per altri Enti pubblici e soggetti privati – nel rispetto delle norme di legge in materia;
- gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato anche sulla base di contratti di avvalimento del servizio con il gestore unico;

- gestione di attività connesse, collaterali o complementari a quelle di cui al punto precedente. La società, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, può assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto e/o compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché qualsiasi operazione od attività ritenuta utile ai fini sociali, purché sia rispettata la prevalenza dell'attività a favore degli enti locali soci e purché non vengano in alcun modo sottratte risorse ai fini della migliore gestione possibile dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto.

L'affidamento alla società da parte degli enti pubblici – soci dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio stesso e comunque escluse le funzioni riservate agli enti locali territoriali e quelle non delegabili per legge. La società potrà realizzare e gestire le indicate attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci ivi compresi eventuali affidamenti o contratti di avvalimento del servizio da parte del gestore unico del servizio idrico integrato anche in cooperazione con altre società del settore. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche import-export), finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della materia normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. La società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. "in house") e comunque nell'ambito territoriale della società di gestione del servizio idrico integrato.

### **Costituzione e durata**

Atto costitutivo del Notaio Armando Santus di Bergamo - rep.n.24950 – racc.n.11030 del 15.11.2007. Durata fino al 31.12.2050.

Adesione con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 09.07.2008.

### **Considerazioni**

Rispetto alla società Unica Servizi Spa codesta Amministrazione ha ritenuto insussistenti i presupposti al fine dell'adozione di provvedimenti di razionalizzazione per le motivazioni di seguito esposte.

Coerentemente con un progetto di globale e completa riorganizzazione delle società partecipate facenti parte di un unico e complessivo gruppo societario, infatti, il Comune scrivente, unitamente alle altre amministrazioni socie, ha dato avvio alla razionalizzazione delle strutture societarie componenti il gruppo in questione e già completato diversi step del suddetto processo riorganizzativo, come evidenziato, peraltro, nell'ambito della più recente relazione resa in occasione della revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art.20 del TUSP.

Riassumendo nel dettaglio è evidentemente che, l'Assemblea dei soci di Unica Servizi Spa, in data 18 luglio 2017, ha approvato il globale piano di razionalizzazione, in ragione del quale sono stati previsti:

- la trasformazione della società Unica Servizi Spa in una *holding* "pura", avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, mentre le società partecipate da Unica Servizi Spa, Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest Spa, sono state concepite quali società operative, *in house*, controllate dalla stessa holding Unica Servizi Spa;

- il trasferimento in capo alla *holding* Unica Servizi Spa dell'intero sistema di partecipazioni societarie degli enti locali soci, ad oggi detenute anche dalle società operative controllate e, ancora, l'attribuzione alle controllate medesime dei servizi attualmente svolti direttamente da Unica Servizi Spa;

- la sussistenza di un'unica *multiutility* erogante servizi in favore delle collettività dei comuni soci, o società operativa a livello territoriale, controllata dalla *holding* Unica Servizi Spa;

- l'evidente razionalizzazione di tutte le ulteriori società eroganti servizi di interesse generale del gruppo, tra cui la stessa Linea Servizi s.r.l. (che ha recentemente ceduto il ramo d'azienda operativo in favore di Hidrogest Spa (ridenominata dal 1° gennaio 2020 Hservizi Spa a seguito della cessione della gestione del servizio idrico in favore del gestore unico d'ambito).

Lo statuto di Unica Servizi Spa, inoltre, è stato modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate, rendendo di fatto la stessa società priva di attività operative e unicamente deputata alla gestione delle partecipazioni societarie, nell'ottica della generale riorganizzazione del gruppo anzidetta.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del TUSP, il divieto rivolto nel medesimo comma alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

Quel che si ritiene è che la società Unica Servizi Spa rientri proprio in tale casistica.

La stessa si pone quale società *in house*, in virtù della sussistenza dei tre requisiti previsti in relazione a tale fattispecie e, in particolare, nel caso in questione:

- partecipazione pubblica totalitaria;

- presenza di un sistema di controllo analogo congiunto ai sensi delle apposite previsioni statutarie;

- attività svolta pressoché esclusivamente, e comunque per almeno l'80%, in favore delle amministrazioni pubbliche socie.

La stessa struttura societaria, quale *holding* pubblica – così come esplicitato nell'ambito dello statuto – si occupa in maniera esclusiva della gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali, dunque detiene partecipazioni in altre società.

Unica Servizi Spa, proprio alla luce di quanto esposto sopra, non possa configurarsi quale società erogante servizi, ovvero operativa, ma unicamente quale *holding*, in relazione alla quale non si richiede la presenza di dipendenti.

Inoltre, occorre evidenziare che la società – temporaneamente – nelle more della definizione del complessivo progetto di riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo societario di cui fa parte e suesposto, è caratterizzata da un sistema di gestione sul piano amministrativo di tipo duale.

I componenti del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza, tuttavia, non percepiscono alcun compenso e remunerazione e tale si ritiene, peraltro, aspetto dirimente in relazione alla *ratio* stessa sottesa alle specifiche previsioni di cui all'art. 11 del TUSP e alle

esigenze più generali di riorganizzazione che ispirano lo stesso Testo unico complessivamente inteso.

In proposito, si pone in luce anche che, secondo il costante orientamento della Corte dei conti, “il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale)” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia nn. 296/2016, 114/2018, 138/2018).

In altri termini, dalla circostanza dell’esiguo o assente numero di dipendenti della società non deriverebbe quale conseguenza l’obbligo di scioglimento della società, ma il dovere di porre in essere interventi di razionalizzazione, ovvero esplicitare motivazioni per le quali non appaia necessario adottare tali misure.

In generale, si ritengono rispettati i principi generali di economicità ed efficienza, in luce della sussistenza della partecipazione in oggetto.

## **ASCOPIAVE SPA** **(indiretta di 1° - 2° livello)**

**Sede legale** Pieve di Soligo (TV) – Via Verizzo n.1030

### **Partecipazione %**

Anita s.r.l. è socio diretto di Ascopiave Spa con il 3,05%.

Il Comune di Calusco d'Adda partecipa direttamente in Anita srl col 2,976126%.

Unica Servizi Spa partecipa direttamente in Anita srl al 3,52%.

Il Comune di Calusco d'Adda detiene quindi:

- partecipazione indiretta di 1° livello in Ascopiave Spa dello 0,091% tramite Anita srl;
- partecipazione indiretta di 2° livello in Ascopiave Spa dello 0,011% tramite Unica Servizi Spa.

### **Oggetto sociale**

Art.4 - Statuto sociale

4.1 La Società ha per oggetto:

- l'esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di approvvigionamento, di stoccaggio, di trasporto, di distribuzione ed erogazione di gas metano e di fornitura di calore per uso industriale e domestico compresi la produzione/coltivazione, l'estrazione, l'acquisto, il trasporto, il trattamento e la vendita, quest'ultima indirettamente tramite società partecipate, di gas metano, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- l'esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di approvvigionamento, trasporto, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché la realizzazione di relativi impianti e opere;
- l'esercizio di attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere, nonché la prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi, riguardanti il gas metano e il settore della distribuzione e commercializzazioni dello stesso;
- l'esercizio di attività di studio, progettazione, costruzione, acquisizione, gestione, nonché di promozione commerciale di sistemi e servizi pubblici e privati di telecomunicazione, di igiene e recupero ambientale, di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto;
- la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento e/o per la produzione combinata di calore e/o energia elettrica, ai fini della distribuzione e vendita di calore per uso domestico e/o industriale;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore, al monitoraggio degli edifici e ogni altra attività attinente;
- l'installazione, la gestione, la manutenzione, l'esecuzione di opere di risanamento, di ammodernamento, di razionalizzazione di centrali termiche e di impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- l'esercizio, in Italia e all'estero, di attività rientranti nel campo degli altri servizi pubblici a rete, comprese le relative attività di progettazione, installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura e vendita;
- la gestione di centri servizi dedicati al trattamento delle informazioni di utenze tramite le reti di telecomunicazioni, provvedendo anche all'assistenza, all'addestramento e a quant'altro necessario alla fornitura dei propri servizi, all'affitto, al noleggio, o comunque alla cessione in uso di impianti, attrezzature e/o macchinari di telecomunicazione. La Società ha inoltre per oggetto l'acquisto, la gestione, la locazione

(esclusa la locazione finanziaria), la ristrutturazione, la permuta e la vendita, anche frazionate, di immobili civili, industriali e di qualsiasi altra natura. La Società potrà, altresì, svolgere:

- i servizi pubblici ed i servizi di pubblica utilità dei quali sia incaricata dalle amministrazioni pubbliche anche attraverso la realizzazione e l'esecuzione dei lavori pubblici connessi, nonché a mezzo di società partecipate;

- la prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari;

- la concessione e/o l'ottenimento di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nonché la gestione di servizi d'incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante contratti di tesoreria accentrata, a favore delle società partecipate direttamente e indirettamente e/o a favore di società comunque appartenenti al gruppo.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, può assumere, direttamente o indirettamente, a solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (incluse le prestazioni di servizi di ogni tipo) - queste ultime operazioni non nei confronti del pubblico -, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, con tassativa esclusione delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, dell'attività fiduciaria, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM e di ogni altra attività riservata per legge.

La Società può assumere finanziamenti dai soci, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.lgs. 1° settembre 93, n.385, e successive modifiche, e della deliberazione CICR di volta in volta vigente. La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità della distribuzione del gas adeguandosi al riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In particolare la Società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. Essa, a tal fine: garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; impedisce discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili; impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

### **Costituzione e durata**

La società è stata costituita nel 2001, con durata fino al 31.12.2030.

### **Considerazioni**

A decorrere dal 1° luglio 2019 Unigas Distribuzione Srl, precedente gestore del servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale, è cessata. Ciò a seguito dell'atto di fusione in data 25.6.2019 con cui Unigas Distribuzione Srl è stata incorporata nella società Ascopiave Spa, già socia di Unigas. Con atto di conferimento nella medesima data, Unigas Distribuzione srl è stata conferita da Ascopiave Spa alla società Edigas Esercizio Distribuzione Gas Spa, già posseduta al 100% da Ascopiave Spa.

## **G.Eco SRL** **(indiretta di 1° livello)**

**Sede legale** Treviglio (BG) - Viale Cesare Battisti n.8

### **Partecipazione %**

Il Comune di Calusco d'Adda partecipa direttamente in Unica Servizi spa con l'11,91%.

Unica Servizi Spa è socia in G.Eco srl con il 14,45%.

Il Comune di Calusco d'Adda è socio indiretto di 1° livello in G.Eco con l'1,42%.

### **Oggetto sociale**

Art.4 - Statuto sociale

4.1 La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società stessa. La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, il trasporto (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione degli impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente.

4.2 La Società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in generale dalle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali. In ogni caso, non è ammesso il compimento di qualsivoglia operazione che possa in qualche modo sottrarre risorse ai fini della migliore gestione possibile dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

4.3 La Società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti i rifiuti in genere, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale, connessa o conseguente ai servizi di utilità generale, siano essi pubblici o in libero mercato, inclusi i servizi pubblici locali di rilevanza industriale e/o economica come definiti dalla normativa in vigore, ed in particolare:

- progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;

- assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;

- fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori;

- gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi;

- ogni altra operazione, servizio e attività anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

4.4 In ogni caso, fermi gli eventuali divieti, vincoli e prescrizioni imposti dalla legge, s'intendono complementari all'attività svolta i seguenti servizi e/o attività:

- studio, progettazione, esecuzione, esercizio, gestione e manutenzione di impianti;

- studio, progettazione, realizzazione e promozione di opere, iniziative, consulenze, finalizzate al risparmio energetico.

4.5 In via non prevalente, ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine al proprio.

4.6 La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei di imprese e/o altre forme di cooperazione, anche in forma consortile, eventualmente

esercitandone il coordinamento tecnico-finanziario, al fine di assumere la gestione di servizi e/o attività, o loro segmenti, rientranti nel proprio oggetto sociale, anche mediante la partecipazione a procedure di gara e/o competitive, indette dai competenti enti aggiudicatori. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate, delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

4.7 La Società potrà compiere tutte le operazioni strettamente necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, potrà, a titolo esemplificativo e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale;
- assumere, in maniera non prevalente rispetto all'oggetto sociale, partecipazioni o interessenze in altre Società, consorzi o Imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio, con espressa preclusione di ogni attività di intermediazione finanziaria e delle altre attività riservate, di cui agli articoli 1 L. n. 1/1991 e 106 D. Lgs. n. 385/93;
- prestare, altresì, garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

### **Costituzione e durata**

Atto costitutivo del Notaio Dr. Armando Santus di Bergamo - rep.n.38658 – racc.n.17741 del 31/08/2012. Durata fino al 31/12/2050.

Adesione con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 28/11/2011.

### **Considerazioni**

L'interesse del Comune a mantenere la partecipazione in G.Eco s.r.l. è dovuto al fatto che la medesima società gestisce direttamente il servizio di igiene ambientale in partenariato pubblico privato.

## **HSERVIZI SPA** **(indiretta di 1° livello)**

**Sede legale** Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - Via Privata Bernasconi n.13

### **Partecipazione %**

Il Comune di Calusco d'Adda è socio in Unica Servizi spa con l'11,91%.

Unica Servizi spa detiene una partecipazione del 70,566% in HServizi Spa.

HServizi Spa a sua volta detiene partecipazione diretta in Unica Servizi Spa con lo 0,246%.

Pertanto, il Comune di Calusco d'Adda, tramite Unica Servizi Spa, detiene partecipazione indiretta di 1° livello in HServizi Spa per l'8,42%.

### **Oggetto sociale**

Art.3 - Statuto sociale

1. La Società ha per oggetto:

a) la gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di: a1) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed altri usi; a2) gestione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e scarico delle acque reflue e di smaltimento dei fanghi residui;

b) la gestione dei servizi di distribuzione del gas metano per usi civili e produttivi;

c) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi; la fornitura di know-how riguardante le attività elencate nei precedenti punti;

d) la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprietà od in concessione, per la produzione e per la distribuzione di acqua surriscaldata/vapore (teleriscaldamento), ad uso di: riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nonché la relativa attività di vendita e commercializzazione, anche in forma disgiunta;

e) gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici;

f) raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa;

g) attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente;

h) produzione, utilizzo e vendita di energia elettrica anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;

i) progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

l) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale connesso, correlato o attinente quelli indicati nei punti precedenti.

2. Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali la società è strutturata in divisioni e sono riconosciuti diritti di controllo analogo, congiunto e differenziato ai soci rappresentanti enti locali conferenti i relativi servizi. Le divisioni corrispondono ai seguenti settori omogenei di attività:

1) ciclo dell'acqua

2) rifiuti

3) gas metano

4) fanghi

5) energia elettrica

6) igiene urbana

7) altri servizi previsti nell'oggetto sociale

2. La Società svolge le seguenti fasi dei Servizi di cui al precedente comma 1:

A) proprietà di reti, impianti e dotazioni, ex art. 113, c. 13 D.Lgs. 267/2000;

B) quanto transitoriamente previsto all'art.34 del presente Statuto.

3. La Società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio idrico.

4. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla Società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla Società sul mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente ed in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea.

5. La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, connessi o affini a quelli indicati al primo comma, quali, a puro titolo esemplificativo:

- servizi complementari ai suddetti Servizi "a rete" (quali la gestione e manutenzione degli impianti a valle del contatore) e/o alternativi ai servizi stessi;

- gestione integrata di interventi nel sottosuolo;

- gestione del patrimonio immobiliare della Società stessa, nonché per altri Enti Pubblici e soggetti privati – nel rispetto delle norme di legge in materia;

- gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato anche sulla base di contratti di avvalimento del servizio con il gestore unico, - gestione di attività connesse, collaterali o complementari a quelle di cui al punto precedente.

6.1 - La Società può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto.

6.2 - La Società può svolgere in genere qualsiasi operazione od attività ritenuta utile ai fini sociali.

6.3 - L'affidamento alla Società da parte degli Enti pubblici – Soci – dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio stesso e comunque escluse le funzioni riservate agli enti locali territoriali e quelle non delegabili per legge.

6.4 - La Società potrà realizzare e gestire le indicate attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, anche non soci ivi compresi eventuali affidamenti o contratti di avvalimento del servizio da parte del Gestore Unico del servizio idrico integrato anche in cooperazione con altre società del settore.

6.5 – La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche import-export), finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.6 – Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n.416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di

intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della materia normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

7. La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. “in house”) e comunque nell’ambito territoriale della società di gestione del servizio idrico integrato.

### **Costituzione e durata**

Atto costitutivo del Notaio Giuseppe Mangili di Calolziocorte - rep.n.49690 – racc.n.13331 del 02.10.2003. Durata fino al 31.12.2051.

### **Considerazioni**

A seguito della Sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato del 13.12.2016, n.05233/2016 Reg. Prov.Coll. - n.04110/2014 Reg. Ric., che ha rigettato la richiesta di Hidrogest (ora HServizi) in ordine al mantenimento – in regime di salvaguardia – degli affidamenti in atto per la gestione del servizio idrico integrato, le parti in causa (Hidrogest e ATO Provincia di Bergamo/Uniacque Spa) avevano espresso la volontà di ottemperare a quanto previsto dalla sentenza medesima attraverso un percorso condiviso, al fine di addivenire alla conclusione della fase di aggregazione, dando attuazione alla disciplina di settore del servizio idrico integrato di cui alla Parte III del D.lgs. 152/2006 come riformata dall’art. 7, D.L. 133/2014 convertito in L. n.164/2014 e successive modificazioni.

Le parti si impegnavano ad eseguire di comune accordo la fase di “due diligence” nominando rispettivamente un proprio tecnico di fiducia al fine di individuare l’eventuale valore di rimborso spettante all’uscente, in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell’AEEGSI, secondo i criteri di cui all’art.31 Allegato A (metodo tariffario idrico 2016-2019) alla delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr, di valorizzazione delle immobilizzazioni del Sistema Idrico Integrato iscritte nel Bilancio di riferimento.

Hidrogest S.p.A. (ora HServizi) aveva proseguito nella gestione del servizio, compresa l’attività di fatturazione dei servizi di acquedotto e/o fognatura e/o depurazione e alla riscossione, fino alla data del 15.11.2019. A seguito del subentro di Uniacque Spa nella gestione del servizio idrico integrato, la Hidrogest Spa (ora HServizi) non è più affidataria del servizio da parte del Comune di Calusco d’Adda.

Con atto n.62079 del 23.12.2019 del Notaio Armando Santus di Bergamo, Hidrogest Spa (ora HServizi) ha acquistato il ramo d’azienda produttivo già condotto dalla società consorella Linea Servizi Srl e successivamente, con atto n.98018 del 30.12.2019 del Notaio Giuseppe Mangili di Ponte San Pietro, la medesima ha modificato la sola ragione sociale da Hidrogest Spa in HServizi Spa mantenendo inalterato il proprio Statuto. L’efficacia di entrambi gli atti decorre dal 1° gennaio 2020.

## **S.A.B.B. SPA** **(indiretta di 1° livello)**

**Sede legale** Treviglio (BG) - Via Dalmazia n.2

### **Partecipazione %**

Il Comune di Calusco d'Adda è socio in Unica Servizi spa con l'11,91%.

Unica Servizi Spa è socia in S.A.B.B. spa con l'8,944%.

Il Comune di Calusco d'Adda è socio indiretto di 1° livello in S.A.B.B. Spa con il 9,81% tramite Unica Servizi Spa.

### **Oggetto sociale**

Art.3 - Statuto sociale

Nel rispetto dell'art.113, comma 5, lett.c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la società potrà svolgere le attività di seguito elencate.

a) L'esercizio dei seguenti pubblici servizi e connesse attività in materia ambientale per conto degli Enti locali soci, consistenti:

- nella gestione dei pubblici esercizi inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, con particolare riferimento alla raccolta, lo stoccaggio, il recupero, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in genere, compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai rifiuti stessi, il lavaggio e lo spazzamento stradale;

- nella progettazione, realizzazione e gestione di strutture e impianti pubblici o di pubblica utilità;

- nello svolgimento di attività e servizi in materia di difesa, sicurezza ambientale, salvaguardia ecologica dell'ambiente e di controllo degli agenti inquinanti di ogni genere;

- nel recupero di ambiti degradati o inquinati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

- nella promozione di programmi di ricerca per lo sviluppo tecnologico e la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative.

b) La realizzazione, compresa la cablatura, la manutenzione e l'esercizio, per conto degli Enti locali soci, di reti e servizi telematici e informatici.

c) La costruzione e la gestione di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica generata attraverso le già elencate attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.

d) L'organizzazione e la gestione di servizi pubblici in genere per conto degli Enti locali soci, quali, in via esemplificativa, i trasporti, gli impianti semaforici e di segnaletica luminosa, la pubblica illuminazione, le aree di sosta per autoveicoli, la gestione informatizzata del territorio.

e) Il trasporto di cose, anche per conto di terzi, allorquando necessitato dall'espletamento dei predetti pubblici servizi.

Per un miglior e più efficiente svolgimento delle attività sopra indicate la società potrà altresì, in via strumentale, gestire ed utilizzare, sia direttamente che indirettamente, anche a mezzo di locazione, immobili propri o altrui, nonché gestire impianti di raccolta, selezione, lavorazione, trattamento e commercializzazione di legname, scarti di legname, rifiuti in genere anche provenienti da recupero.

I servizi di cui sopra potranno essere svolti in forma diretta e in tali ambiti la società potrà altresì effettuare studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze e progettazioni, con esclusione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge. La società potrà inoltre operare l'assunzione di ogni utile sinergia con altre società operanti nei settori di interesse, sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, a condizione che la parte più importante dell'attività sia comunque conseguita in forza degli affidamenti degli Enti locali soci e non sia recato pregiudizio alla gestione dei servizi pubblici, compresa la realizzazione dei correlati investimenti.

Alle medesime, predette, condizioni, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, purché indispensabili all'espletamento dei pubblici servizi gestiti dalla società medesima. Restano sempre escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari, di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, nonché all'art.1 e succ.modd. ed integ. ed alla legge 7 marzo 1996, n.108.

A condizione che la parte più importante dell'attività sia comunque conseguita in forza degli affidamenti degli Enti locali soci e non sia recato pregiudizio alla gestione dei servizi pubblici, compresa la realizzazione dei correlati investimenti, la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente quote e partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, purché in via non prevalente.

Alle medesime, predette, condizioni, la società potrà prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia reale e/o personale a favore di enti, società, imprese o consorzi con i quali vi sia uno stabile rapporto di collaborazione e purché le predette garanzie siano strettamente funzionali, ed indispensabili allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico individuati nel presente articolo.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci.

### **Costituzione e durata**

La società è stata costituita nel 1992, con durata fino al 31.12.2030.

### **Considerazioni**

Nel corso dell'esercizio 2023 è stata avanzata un'offerta scritta alla partecipata Eco.Inerti Treviglio srl. La S.A.B.B. Spa è a tutt'oggi in attesa di risposta da parte del socio di maggioranza Treco Service srl.

## **UNICA SPORT SSD A R.L.** **(indiretta di 1° livello)**

**Sede legale** Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - Via Privata Bernasconi n.13

### **Partecipazione %**

Il Comune di Calusco d'Adda è socio in Unica Servizi spa con l'11,91%.

Unica Servizi spa è socio in Unica Sport SSD a r.l. al 100%.

Il Comune di Calusco d'Adda è socio indiretto di 1° livello in Unica Sport SSD a r.l. con il 9,81%.

### **Oggetto sociale**

Art.3 - Statuto sociale

La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico-fisiche nonché alle convinzioni morali.

La società è senza fine di lucro e conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo chela destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modifiche ed integrazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

la società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione all'attività specifica dei seguenti sport: nuoto, fitness, calcio, calcio a 5, pallavolo, basket, tennis, beach volley, atletica leggera, podismo, karate e arti marziali, ginnastica, racquet ball, padel, e comunque in tutte quelle che di volta in volta la società riterrà di esercitare o promuovere, anche in ossequio alle discipline individuate dalla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1596 del 10/05/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

La società, con delibera ordinaria dei soci, potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre attività sportive.

La società aderirà al Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. ed eventualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, in funzione di altre attività analoghe e complementari a quelle descritte, che potranno essere intraprese nel tempo.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Centro Sportivo Italiano, del Coni, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza e si impegna ad accettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

A mero titolo esemplificativo e non tassativo, potrà quindi svolgere le seguenti attività:

a) svolgere ogni genere di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale

idonea a promuovere la pratica, la conoscenza e la diffusione dello sport dilettantistico;

- b) organizzare e gestire corsi di avviamento allo sport e psicomotricità;
- c) costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dal Centro Sportivo Italiano;
- d) organizzare gare, manifestazioni, tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del miglior utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani delle persone diversamente abili;
- e) costruire, ampliare, gestire, attrezzare e migliorare impianti sportivi relativi a qualsiasi disciplina sportiva, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquisire immobili da destinare ad attività sportive e acquisire in concessione e/o in gestione palestre e impianti sportivi in genere;
- f) gestire bar, ristoranti e comunque ogni altra forma di somministrazione di bevande ed alimenti;
- g) gestire centri benessere, estetica, solarium, saune, centri di fisioterapia e riabilitazione;
- h) vendere attrezzature, abbigliamento ed accessori sportivi e di generi affini;
- i) dirigere e gestire spazi o centri polifunzionali, di esercizi commerciali e di punti vendita in genere, incluso lo sfruttamento degli spazi ai fini pubblicitari;
- j) organizzare convegni, dibattiti, conferenze ed incontri in genere;
- k) gestire parchi giochi, giochi per l'infanzia, giochi acquatici ed attività simili, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, centri giovanili o per la terza età anche in convenzione o co-gestione con altri enti pubblici e privati;
- l) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- m) svolgere servizi di consulenza gestionale, marketing e pubblicitari;
- n) organizzare e svolgere corsi di formazione negli ambiti di attività della società;
- o) commercializzare il proprio marchio, nonché acquistare, commercializzare, l'utilizzare e cedere, sotto qualsiasi forma, marchi sia nazionali che esteri;
- p) assumere interessenze e partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, purché tale attività sia esercitata in via non prevalente e sia strumentale al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- q) elaborare studi e indagini economico-sociali al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza delle attività sportive, nonché organizzare e gestire di seminari, convegni e attività finalizzate alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di operatori del settore sportivo;
- r) realizzare prodotti audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale e oggetto necessari al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- s) allestire, organizzare e gestire punti di ristorazione anche non collegati ai propri impianti;
- t) prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali, anche in favore di terzi, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- u) esercitare attività di commercio di materiale sportivo a supporto dell'esercizio e della pratica sportiva, ivi compresi le attrezzature e i macchinari sportivi e loro pezzi di ricambio e accessori, di supporti didattici e informatici nonché di articoli di abbigliamento e connessi.

La società, nei limiti di cui sopra, potrà altresì compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti delle leggi vigenti.

E quindi, solo a titolo esemplificativo, la società potrà anche prestare garanzie sia reali che personali, ed anche a favore di terzi (purché collegati con la società medesima da rapporti economici e/o partecipativi); assumere, sia direttamente che indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende, imprese o enti di qualsiasi genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; far parte di consorzi o associazioni temporanee di impresa; assumere e concedere rappresentanze, agenzie e mandati. Il tutto nei limiti inderogabili delle discipline di settore pro tempore vigenti.

La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

### **Costituzione e durata**

Atto costitutivo del Notaio Armando Santus rep.n.65705/30552 del 14.12.2021.

Durata fino al 31.12.2050.

### **Considerazioni**

Il Comune di Calusco d'Adda detiene partecipazione diretta in Unica Servizi Spa e indiretta in HServizi Spa. Si avrebbe, pertanto, la possibilità di utilizzare il know how, le risorse e le competenze maturate in capo alla società Hservizi Spa.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla manutenzione degli impianti, consentendo un ulteriore risparmio di spesa, posto che tra la costituenda SSD e la società Hservizi - entrambe società controllate da Unica Servizi Spa sulla base di un preciso sistema di controllo analogo - potrebbero realizzarsi collaborazioni ed affidamenti diretti nell'ambito della gestione dei centri sportivi degli enti locali soci, per mezzo di un sistema di controllo analogo orizzontale (come previsto dall'art.5 D.Lgs. n.50/2016, oltre che precisato nell'ambito delle Linee guida ANAC n.7 per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.50/2016);

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03615530163
Denominazione	<b>ANITA SRL</b>
Data di costituzione della partecipata	30.10.2009
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BERGAMO
Comune	NEMBRO
CAP*	24027
Indirizzo*	VIA LOMBARDIA 27
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.2
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	25.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.350

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	696.344	5.773	276.286	992.880	102.172

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.250.001	5.864	11.061
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	1.179.667	1.143.920	1.524.988
C16) Altri proventi finanziari	705	4.354	2.071
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	2,98%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14) §</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(13)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03299640163
Denominazione	<b>UNIAQUE S.P.A.</b>
Data di costituzione della partecipata	20/03/2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Bergamo
CAP*	24126
Indirizzo*	Via Delle Canovine, 21
Telefono*	0353070111
FAX*	0353070110
Email*	info@uniacque.bg.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA\***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: [https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	419,15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	105.498
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	65.520

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.928.187	19.094.868	15.923.389	6.492.972	9.157.897

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	116.757.686	123.966.771	117.084.310
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.591.104	1.961.085	2.034.205
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	0,79%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili, di fognatura e di depurazione.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	*Ulteriori attività svolte: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'ente (art. 4, CO. 1 )

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03438660163
Denominazione	<b>UNICA SERVIZI S.P.A.</b>
Data di costituzione della partecipata	15.11.2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	Scegliere un elemento.

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BERGAMO
Comune	SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII
CAP*	24309
Indirizzo*	VIA PRIVATA BERNASCONI 13
Telefono*	035/43.88.711
FAX*	035/43.88.712
Email*	segreteria@unicaservizispa.eu

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.2 – attività delle società di partecipazione (holding)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3 (Consiglio di Gestione)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	15.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	9 (Consiglio di Sorveglianza) + 1 (Revisore Legale)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	15.000,00 + € 3.500,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	11.324,00	13.111,00	(26.164,00)	(40.095,00)	301.810,00

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	119.662,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	24.899,00	25.068,00	35.022,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
C15) Proventi da partecipazioni	41.698,00	42.342,00	0,00
C16) Altri proventi finanziari	8,00	4,00	27,00
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	11,91%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	La Società Unica Servizi S.p.A. è una holding pure ed accorpa, detiene e gestisce le partecipazioni dei Comuni soci.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	0 %
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\* Campo con compilazione facoltativa.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03916270261
Denominazione	<b>ASCOPIAVE S.P.A.</b>
Data di costituzione della partecipata	14/09/2004
Forma giuridica	Società per Azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo 1030
Telefono*	0438980098
FAX*	0438964778
Email*	Investor.relations@ascopiave.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.1
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup>	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>§</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

<sup>§</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti - attività diverse da quella creditizia e finanziaria (holding)
Numero medio di dipendenti	85
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	41.793.226	53.252.433	35.931.686	521.265.698	41.979.291

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	03615530163
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	ANITA SRL
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	3,05%

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	Mantenimento senza interventi.
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03772140160
Denominazione	<b>G.ECO S.R.L</b>
Data di costituzione della partecipata	31.08.2011
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BG
Comune	Treviglio
CAP*	24047
Indirizzo*	Via Vignola 9
Telefono*	0363.43783
FAX*	0363.46660
Email*	g.eco@legalmail.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	229
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	85.044
Numero dei componenti dell'organo di controllo	N. 3 COLLEGIO SINDACALE + N. 1 REVISORE CONTI
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	33.488 + 30.000

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-1.033.796	241.431	52.068	190.712	619.963

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.335.234	35.824.120	33.967.100
A5) Altri Ricavi e Proventi	415.367	262.106	936.281
di cui Contributi in conto esercizio	157.085	112.305	786.368

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	03438660163
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	UNICA SERVIZI S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	14,454 %

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo solitario - vincoli contrattuali

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett a)
Descrizione dell'attività	Igiene urbana
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\* Campo con compilazione facoltativa.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03071180164
Denominazione	<b>HSERVIZI S.P.A.</b>
Data di costituzione della partecipata	02.10.2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BERGAMO
Comune	SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII
CAP*	24039
Indirizzo*	VIA PRIVATA BERNASCONI 13
Telefono*	035/43.88.711
FAX*	035/43.88.712
Email*	info@hservizispa.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	35.22 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
Attività 2	35.14 Commercio di energia elettrica
Attività 3	35.23 Commercio di gas distribuito mediante condotte
Attività 4	43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 5	43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'area (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Attività 6	43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Attività 7	43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
Attività 8	81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Attività 9	81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Attività 10	93.11 Gestione di impianti sportivi

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	41
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 55.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti) + 1 (Revisore Legale)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 17.500,00 + € 16.500,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	540.647,00	(1.811.878,00)	92.941,00	57.527,00	51.216,00

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.103.387,00	6.868.880,00	5.333.745,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.743.225,00	1.011.418,00	1.332.776,00
di cui Contributi in conto esercizio			

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	UNICA SERVIZI SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	70,56%

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione cimiteri, gestione calore, illuminazione pubblica, fotovoltaico, global service, parcheggi, gestione centri sportivi ed altre attività in favore dei Comuni soci.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02209730163
Denominazione	<b>SABB SPA</b>
Data di costituzione della partecipata	1992
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	no
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	Scegliere un elemento.

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Treviglio
CAP*	Via Palazzo 29
Indirizzo*	24047
Telefono*	0363 1970193
FAX*	0363 1970193
Email*	<a href="mailto:sabb@pec.it">sabb@pec.it</a> direzione@sabb.it

\* campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E 38.11
Attività 2	H 49.41
Attività 3	L 68.20.01
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA\***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>§</sup>	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

<sup>#</sup> Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: [https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

<sup>§</sup> Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	15.600
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 sindaci e 1 revisore unico
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.720 + 6.760

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	857.640	37.243	877.424	97.222	-2.150.441

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.195.958	1.489.248	215.138
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.070.385	222.692	1.723.686
di cui Contributi in conto esercizio		=	=

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<input checked="" type="checkbox"/>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Gestione dei pubblici servizi inerenti l'igiene urbana, la salvaguardia ecologica dell'ambiente La società concorre alla gestione dei servizi ambientali sia direttamente (occupandosi del trattamento e recupero dei legnami di scarto) sia indirettamente attraverso la partecipazione in G.eco srl (affidataria dei servizi di igiene urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani) nonché attraverso la partecipata Eco.Inerti Treviglio srl (che opera nel campo del trattamento, stoccaggio e recupero di materiali inerti edili provenienti da demolizioni).
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	Nel corso dell'esercizio 2023 è stata avanzata un'offerta scritta (basata sulla perizia redatta dal Dott. Reggiani) alla partecipata Eco.Inerti Treviglio s.r.l. A tutt'oggi siamo in attesa di risposta da parte del Socio di maggioranza Treco Service srl.

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02561600160
Denominazione	<b>UNICA SPORT SSD a R.L.</b>
Data di costituzione della partecipata	30.07.1997
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	Scegliere un elemento.

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Sotto Il Monte Giovanni XXIII
CAP*	24039
Indirizzo*	Via Privata Bernasconi, 13
Telefono*	0354388711
FAX*	0354388712
Email*	Info@unicasportssd.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	93.19.1 – enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_1\\_8\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	6.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (Collegio sindacale 3 effettivi + 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.730,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	904,00	Bilancio al 30.06.2021 30.822,00 Bilancio al 31.12.2021 13.379,00	495.685,00	-175.478,00	49.085,00

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021 al 31.12.21	2021 al 30.06.21	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	422.271,00	0,00	59.116,00	2.063.077,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	797.228,00	1,00	116.777,00	541.747,00
di cui Contributi in conto esercizio				

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	no
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	03438660163
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	Unica Servizi S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	100%

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Esercizio, promozione e diffusione dell'attività sportiva dilettantistica e gestione dei centri sportivi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.



**Comune di Calusco d'Adda  
Provincia di Bergamo**

## **RAPPRESENTAZIONE GRAFICA**

### **SOCIETA' PARTECIPATE**

**(31 dicembre 2022)**

**ANITA SRL**  
(partecipazione diretta – indiretta di 1° livello)

**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**



Partecipazione diretta in

**ANITA SRL**

**2,976126%**

-----

Partecipazione indiretta di 1° livello del Comune tramite

**UNICA SERVIZI SPA**



**0,35%**

**UNIACQUE SPA**  
(partecipazione diretta)


**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

Partecipazione diretta in  
**UNIACQUE SPA**  
**0,79%**


**UNICA SERVIZI SPA**  
(partecipazione diretta)




**ASCOPIAVE SPA**  
(partecipazione indiretta di 1° - 2° livello)



**G.ECO SRL**  
(partecipazione indiretta di 1° livello)



**HSERVIZI SPA**  
(partecipazione indiretta di 1° livello)



**S.A.B.B. SPA**  
(partecipazione indiretta di 1° livello)


**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

Partecipazione diretta in  
**UNICA SERVIZI SPA**  
**11,91%**

Unica Servizi Spa è socia in  
**S.A.B.B.**  
**8,944%**

Partecipazione indiretta 1° livello del Comune in  
**S.A.B.B. SPA**  
**9,81%**

**UNICA SPORT SSD A R.L.**  
(partecipazione indiretta di 1° livello)



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022**

**VERIFICA PERIODICA  
SULLA SITUAZIONE GESTIONALE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA al  
31/12/2023

## **1 - PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- 1.1 Definizioni
- 1.2 L'istituzione e le forme di gestione
- 1.3 Le modalità di gestione
- 1.4 Il contratto di servizio
- 1.5 Gli schemi tipo
- 1.6 Gli adempimenti previsti

## **2 - LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL**

## **3 - RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

## **4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA**

### 4.1 IGIENE URBANA

- A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale
- B) Contratto di servizio
- C) Sistema di monitoraggio – Controllo
- D) Identificazione soggetto affidatario
- E) Andamento economico
- F) Qualità di servizio
- G) Obblighi contrattuali
- H) Obblighi contrattuali
- I) Vincoli

## **1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

### **1.1 Definizioni**

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) Servizi finali sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) Servizi strumentali, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;
- c) Per servizi pubblici locali s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) servizi pubblici locali di rilevanza economica: sono definiti all'art. 2 come "i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: sono, invece, quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.

c) servizi a rete: sono definiti a rete "i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

## **1.2 L'istituzione e le forme di gestione**

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto. Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta

dall'art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

### **1.3 Le modalità di gestione**

Le modalità di gestione previste sono:

- a) Affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) Affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) Affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) Gestione in economia mediante assunzione diretta del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- Delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- Della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- Dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- Dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- Dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di affidamenti in house, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali

pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

#### **1.4 Il contratto di servizio**

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) Gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) Gli obblighi di servizio pubblico;
- c) Le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) Gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) Gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- La struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- Gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- L'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- Le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

### **1.5 Gli Schemi-tipo**

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

- Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);
- Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

### **1.6 Gli adempimenti previsti**

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) La redazione della deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) La relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni;
- c) La deliberazione dell'affidamento in house (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) La relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza

economica nei rispettivi territori Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- e) Gli obblighi di trasparenza (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali - D.lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

## **2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL**

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. Economico;
- B. Della qualità del servizio;
- C. Dell'efficienza;
- D. Del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

## **3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

A tal fine si precisa che:

- In base alle disposizioni dell'articolo 35 del D.Lgs. 201/2022 "Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale", le disposizioni del decreto 201/2022 non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea
- La gestione del ciclo integrato dell'acqua (acquedotto > fognatura > depurazione) è, per legge, affidata all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) che coincide con il territorio della Provincia di Bergamo. La gestione è stata affidata ad Uniacque SPA società pubblica partecipata da tutti i Comuni dell'ATO Ad essa spetta il compito di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs 201/2022.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Calusco d'Adda, soggetti a verifica periodica.

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Igiene urbana	Affidamento a società in house "G.Eco Srl" (partecipazione di 2° livello). Società a capitale misto pubblico - privato	SI	SI	SI

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

#### **4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA**

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Calusco d'Adda i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Igiene urbana	Affidamento a società in house "G.Eco Srl" (partecipazione di 2° livello). Società a capitale misto pubblico - privato	G.Eco Srl	MAGGIO 2025	Settore 2 – Servizi di Gestione e controllo del territorio

##### **4.1 IGIENE URBANA**

###### **A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale**

Trattasi di un servizio pubblico locale di rilevanza economica della tipologia a rete.

Le attività affidate alla G.Eco Srl (gestore del SPL) comprendono i seguenti servizi:

- Raccolta differenziata porta a porta
- Spazzamento strade ed aree pubblico
- Gestione del centro di raccolta
- Costruzione del centro di raccolta su area di proprietà comunale concessa in diritto di superficie alla società affidataria

Il servizio è stato affidato ad una società mista pubblico - privata (G.Eco Srl) partecipata dal Comune di Calusco d'Adda attraverso Unica Servizi Spa (partecipazione di 2° livello), e con la quale è stato sottoscritto apposito contratto di servizio con scadenza maggio 2025.

Il socio privato – A2A - è stato individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

###### **B) Contratto di servizio**

L'Amministrazione, nel 2011 ha deciso di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il conferimento della gestione ad una società mista pubblico-privato, da individuarsi per mezzo di procedura competitiva ad evidenza pubblica in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 23 bis del D.L. 112/2008, il quale, tra l'altro, stabilisce che "il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a società a partecipazione mista pubblico e privata, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

L'iter è stato avviato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 22/03/2011 e si è concluso con la sottoscrizione del contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale, con scadenza al 31.05.2025;

Di seguito si riporta in sintesi l'elenco dei principali atti che hanno portato alla nascita di G.Eco ed all'affidamento del servizio:

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 28/11/2011 avente ad oggetto: "ADESIONE AL PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA VOLTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PIU' IDONEE, PREVIO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ GESTIONALE TERRITORIALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.", è stato deciso quanto segue:

1. di approvare la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dall'ordinamento vigente;
2. di autorizzare il conferimento del ramo di azienda della società Linea servizi srl, nella G.ECO srl, in quanto soggetto deputato a produrre servizi di interesse generale dopo che sia avvenuta l'apertura del capitale al socio privato in conformità alla vigente normativa;
3. di proseguire, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.l. 138/2011 così come convertito in legge 148/2011, con l'affidamento diretto del servizio di igiene ambientale alla società Linea Servizi srl fino al completamento delle procedure di gara;

G. Eco Srl, costituita in data 31.08.2012 dalle società: SAAB SPA di Treviglio, SE.T.CO Srl di Clusone e Linea Servizi Srl di Carvico, mediante conferimento dei rispettivi rami d'azienda inerenti la gestione ambientale, si è trasformata in società mista a capitale pubblico – privato, a seguito del completamento della procedura di gara per l'individuazione del socio privato, di cui è risultata aggiudicataria la Società APRICA S.P.A. – Gruppo A2A.

In data 14 maggio 2013, con Assemblea straordinaria, G. Eco Srl ha provveduto all'aumento di capitale sociale a favore del Socio privato APRICA S.P.A., ad adottare il nuovo Statuto sociale e a nominare le nuove cariche sociali.

Oggi quindi i soci e titolari di diritti su quote e azioni della società sono:

- SABB SPA - Cod. Fisc. 02209730163 - (partecipazione del 25,086 %)
- SE.T.CO Srl - Cod. Fisc. 02541480162 - (partecipazione del 20,460 %)
- LINEA SERVIZI Srl - Cod. Fisc. 02561600160 - (partecipazione del 14,454 %)
- APRICA Spa - Cod. Fisc. 00802250175 - (partecipazione del 40,00 %)

La Società non detiene partecipazioni in altre società.

Il valore complessivo su base annua del servizio affidato varia di anno in anno, come risulta dai piani finanziari approvati.

Il costo dei servizi affidati, per il 2022, in base al PEF, ammonta ad Euro 1.257.015,00 A carico del gestore è prevista anche la costruzione del nuovo centro di raccolta.

Le tariffe del servizio vengono determinate annualmente in sede di elaborazione del Piano Economico Finanziario

Il costo del servizio viene recuperato attraverso il ruolo TA.RI che prevede la copertura del 100% di tale costo.

### **C) Sistema di monitoraggio - controllo**

Il Sistema di monitoraggio-controllo per espressa disposizione normativa, deve essere adottato dai Comuni entro il 31 dicembre 2023 e dovrà essere attivo da gennaio 2024, pertanto i dati saranno disponibili a partire dalla relazione periodica.

## **D) Identificazione soggetto affidatario**

SEDE LEGALE: 24047 Treviglio (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 31/08/2011

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03772140160

NUMERO REA: BG - 407135

INIZIO ATTIVITA': 10 ottobre 2011

DURATA: 23 dicembre 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE – OGGETTO ATTIVITA': Cod. ATECORI 38.11 - gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società stessa. La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, l'autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente. La società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore ed in generale delle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali.

SOCI DELLA SOCIETA': trattasi di una società mista pubblica-privata nella quale il socio privato di minoranza è stato individuato a mezzo gara ad evidenza pubblica. I soci sono:

- SABB SPA - Cod. Fisc. 02209730163 - (partecipazione del 25,086 %)
- SE.T.CO Srl - Cod. Fisc. 02541480162 - (partecipazione del 20,460 %)
- LINEA SERVIZI Srl - Cod. Fisc. 02561600160 - (partecipazione del 14,454 %)
- APRICA Spa (Socio Privato) - Cod. Fisc. 00802250175 - (partecipazione del 40,00 %)

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Calusco d'Adda detiene due partecipazioni indirette in G.ECO SRL: partecipazione indiretta di 2° livello tramite Unica Servizi Spa che detiene il 14,45% del capitale di G.ECO Srl e partecipazione di 3° livello tramite SABB S.p.A. che detiene il 25,09% del capitale di G.Eco Srl;

Tale società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016.

## **E) Andamento economico**

I dati economici relativi al 2022 sono desumibili dal Piano Economico finanziario approvato con delibera del Consiglio Comunale 43 del 20/12/2021.

Le tariffe, sempre riferite al 2022 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 20.12.2021.

L'importo del ruolo TA.RI. 2022 (al netto degli sgravi) ammonta ad Euro 855.862,12

Le somme incassate ammontano ad Euro 768.075,72

Tali documenti vengono allegati alla presente relazione. Gli indicatori relativi all'equilibrio economico, sono presenti nel bilancio della società e sono riportati in sintesi nelle schede di rilevazione, allegata alla presente e che, essendo riferite a Società costituiscono parte integrante anche della relazione periodica delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 175/2016.

## **F) Qualità del servizio**

L'articolo 7, comma 1 del D.Lgs 201/2022, per i servizi pubblici locali a rete, prevede che le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

Gli standard di qualità sono stati imposti da ARERA a partire dal 1° gennaio 2023, a seguito dell'entrata in vigore della Delibera 15/2022. In attuazione di tale disposizione il Comune ha adottato lo "Schema regolatorio I" secondo la Delibera 15/2022, che è stata implementata a partire dal 1° gennaio 2023, e che quindi la relazione potrà contenere maggiori informazioni relative a questo punto a partire dalla prossima rilevazione.

Gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, riportati al medesimo articolo, sono stati adottati dal 1° marzo 2023 e non è quindi possibile avere dati riferiti all'anno 2022.

## **G) Obblighi contrattuali**

I servizi erogati da G.Eco e dal Comune, secondo le disposizioni del contratto e della carta dei servizi, rispettano i principi fondamentali che garantiscono la qualità e la sicurezza dell'ambiente e dell'uomo nel rispetto dei seguenti principi:

- Eguaglianza
- Imparzialità
- Sostenibilità, efficacia ed efficienza del servizio
- Informazioni e comunicazioni agli utenti
- Continuità del servizio di igiene urbana

I servizi previsti dal contratto, salvo rari disservizi, prevalentemente derivanti da mancata raccolta in talune zone, prontamente risolte dopo le segnalazioni, anche con l'eventuale impiego dell'operatore ecologico, vengono svolti con correttezza e tempestività.

Il contratto di servizio, oltre alla gestione del servizio sul territorio (raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati + spazzamento strade e d aree pubbliche) prevede, a carico della società affidataria, la realizzazione del centro di raccolta, su area di proprietà del Comune, concessa in diritto di superficie.

La realizzazione del centro di raccolta è stata effettuata nel rispetto sia delle discipline in materie di contratti pubblici – D.Lgs 50/2016 – che in materia di ambientale. L'opera è stata ultimata, collaudata e messa in esercizio nei tempi concordati.

Il servizio così come organizzato ha consentito di raggiungere livelli di raccolta differenziata intorno al 70%.

Lo scorso anno l'Amministrazione Comunale ha aderito al bando PNRR – Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

Il progetto presentato che prevede il passaggio alla raccolta puntuale è stato finanziato e dal prossimo anno verrà attuato, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.

## **H) Vincoli**

Le norme vigenti in materia, recepite nel contratto di servizio e successivi provvedimenti attuativi, prevedono una serie di disposizioni (Dai Decreti Legislativi 22/97 e 152/2006 in poi) che dettano regole per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Il contratto di servizio rispecchia i dettami di tali norme, così come le attività che vengono svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta trasporto e conferimento e trattamento dei rifiuti e nel rispetto delle norme di sicurezza.

La realizzazione del centro di raccolta, altro adempimento previsto dal contratto di servizio, a carico del gestore, è stata effettuata nel rispetto sia delle discipline in materie di contratti pubblici – D.Lgs 50/2016

– che in materia di ambientale. L'opera è stata ultimata, collaudata e messa in esercizio nei tempi concordati, dopo aver acquisito le certificazioni ed autorizzazione previste per il funzionamento. A tal fine si precisa che l'impianto non è destinato al trattamento di rifiuti ma al solo stoccaggio per il successivo trasferimento presso centri di trattamento autorizzato.

Le suddette disposizioni hanno riflessi sull'organizzazione, sulla gestione e sulla sostenibilità dei vari servizi. Di ciò si è tenuto conto in sede di elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF);

## **I) Considerazioni finali**

Tenuto conto dei dati e delle verifiche effettuate nel corso della gestione, sino ad oggi, si può affermare che il servizio così come organizzato e gestito rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Per il futuro sarà opportuno migliorare il sistema di verifica e controllo dei pagamenti della TA.RI al fine di ridurre il più possibile la morosità e lo scostamento tra costi sostenuti e introiti dell'utenza. La gestione del centro di raccolta a cura della società affidataria è effettuata nel rispetto degli accordi sottoscritti e lo stesso è pienamente funzionante.